

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-103 del 09/01/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Titolo V, Parte IV), L.R. 13/2015. Individuazione di contaminazione storica potenzialmente in grado di contaminare le matrici ambientali nel sito Cartiera di Ferrara s.p.a. ubicato in via Marconi n. 69, Ferrara. Esito del procedimento avviato ai sensi degli artt. 244 - 245 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. finalizzato all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-89 del 09/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno nove GENNAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Titolo V, Parte IV), L.R. 13/2015.

Individuazione di contaminazione storica potenzialmente in grado di contaminare le matrici ambientali nel sito Cartiera di Ferrara s.p.a. ubicato in via Marconi n. 69, Ferrara.

Esito del procedimento avviato ai sensi degli artt. 244 - 245 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. finalizzato all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 244 cc. 2-3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" che attribuisce alla Provincia il compito di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile della potenziale contaminazione come stabilito nella medesima norma e di emanare apposita ordinanza affinché il responsabile individuato provveda ai sensi della normativa stessa;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/15 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativi decreti attuativi (quali il D.M. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018, di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. 13/2015" approvata con Deliberazione del Direttore Generale DEL-2019-88 del 09/08/2019.

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01/01/2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- con D.G.R. Emilia Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;
- con D.D.G. n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento "Manuale Organizzativo" di Arpae;
- con DEL-2019-102 del 07/10/2019 è stato conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 14/10/2019;
- con DET-2019-882 del 29/10/2019 è stato conferito alla Dott.ssa Gabriella Dugoni l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni complesse ed Energia" e la responsabilità dei procedimenti relativi alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Responsabile del procedimento, Dott.ssa Gabriella Dugoni, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012, in merito alla procedura in oggetto.

PREMESSO CHE:

- con DET-AMB-2018-4941 del 27/09/2018 questa Agenzia ha rilasciato alla società Cartiera di Ferrara s.p.a. l'atto di *Riesame dell'AIA P.G. 53426 del 22/06/2010 per l'esercizio dell'installazione per la fabbricazione di carta, Punto 6.1b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*;
- in adempimento all'atto sopra indicato, in particolare al *punto 14, paragrafo C3/BAT 18, paragrafo D1*, codesta società, con nota acquisita agli atti con PG/2019/86158 del 31/05/2019, ha trasmesso la relazione relativa alla dismissione di un serbatoio interrato di gasolio per autotrazione destinato alla distribuzione di carburante presso lo stabilimento ed ha contestualmente inviato la comunicazione di potenziale contaminazione, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualificandosi come soggetto non

responsabile. La notifica è scaturita dopo le indagini preliminari svolte sulla sola matrice terreno che hanno evidenziato superamenti delle CSC di riferimento per gli idrocarburi leggeri C<12 e gli idrocarburi pesanti C>12. Il serbatoio, installato nel 1980, è stato dismesso nel 2018, svuotato, bonificato, inertizzato e sostituito da un nuovo serbatoio fuori terra. Cartiera di Ferrara s.p.a. ha dichiarato che non risulta possibile effettuare la rimozione del serbatoio interrato a causa dei possibili cedimenti che si potrebbero verificare sulle strutture adiacenti;

- con riferimento alla comunicazione di potenziale contaminazione, con nota PG/2019/90441 del 07/06/2019 Arpae ha chiesto alla società Cartiera di Ferrara s.p.a. di trasmettere, entro il 07/07/2019, documentazione tecnica integrativa comprovante la dichiarata non responsabilità della contaminazione, necessitando di specifiche informazioni, di seguito elencate:
 - società che hanno gestito la cartiera prima dell'attuale società;
 - inquadramento planimetrico della cisterna all'interno del sito;
 - documentazione sulla tipologia di pavimentazione e manutenzione della stessa nel corso degli anni;
 - documentazione completa relativa al serbatoio dismesso (tipologia, caratteristiche, documenti circa le manutenzioni effettuate nel corso degli anni);
- relativamente alla richiesta di cui sopra, trascorso il termine stabilito, Arpae ha inviato la nota di sollecito PG/2019/128841 del 19/08/2019;
- Cartiera di Ferrara s.p.a. ha trasmesso la nota del 13/08/2019, acquisita agli atti con PG/2019/129805 del 21/08/2019, dichiarando che:
 - la società che gestiva il sito produttivo prima di Cartiera di Ferrara s.p.a. era Cartiera Burgo s.p.a. e che la cessione dell'attività a Cartiera di Ferrara s.p.a. risale al 1985;
 - la pavimentazione cementizia relativa al serbatoio interrato è antecedente all'anno di insediamento della Cartiera di Ferrara s.p.a. e la società non dispone di indicazioni tecniche specifiche dell'epoca.

Alla suddetta nota sono stati allegati i seguenti documenti:

- planimetria con ubicazione del serbatoio;
 - tabella di ragguglio, non datata, timbrata dalla società Cartiere Burgo;
 - tabella di ragguglio del 2000;
 - licenza di esercizio relativa all'impianto di distribuzione carburanti uso privato rilasciata dall'Agenzia delle Dogane il 28/03/2003;
 - prova di tenuta, con esito favorevole, del serbatoio effettuata il 05/08/2013;
- la scrivente Agenzia ha valutato insufficienti le informazioni fornite da Cartiera di Ferrara S.p.A. sia in merito alla gestione del serbatoio sia riguardo alla sua manutenzione e dunque non probanti a sostegno dell'esclusione della stessa dalla responsabilità della potenziale contaminazione; conseguentemente la scrivente ha trasmesso, con nota PG/2019/153418 del 07/10/2019, la comunicazione di avvio del procedimento per l'individuazione del responsabile, previsto dall'art. 245 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - entro il termine dei 30 giorni dal ricevimento della nota di cui sopra Cartiera di Ferrara s.p.a. non ha trasmesso memorie scritte e documenti pertinenti l'oggetto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b) della L. n. 241/1990.

CONSIDERATO CHE l'attività istruttoria ha messo in luce i seguenti elementi / fattori:

- il potenziale inquinamento da idrocarburi individuato nei terreni (ad oggi la matrice acqua sotterranea non è ancora stata indagata) è causato dal serbatoio interrato, ora bonificato e inertizzato, contenente gasolio per autotrazione utilizzato nello stabilimento dal 1980 al 2018 per il rifornimento degli automezzi;
- il serbatoio è stato gestito da due società: dalla Cartiere Burgo nel periodo 1980/1985 (vale a dire nei primi 5 anni dalla installazione del serbatoio) e dalla Cartiera di Ferrara s.p.a. nel periodo 1985/2018, ossia per un periodo molto più lungo ed in cui lo stesso era maggiormente soggetto ad usura;
- la documentazione prodotta da Cartiera di Ferrara s.p.a. risulta non probante a sostegno dell'esclusione della stessa dalla responsabilità della potenziale contaminazione, sia in merito alla gestione del serbatoio sia riguardo alla sua manutenzione;
- si ritiene, per il principio del *"più probabile che non"*, che la potenziale contaminazione sia attribuibile alla società che ha avuto in gestione per il più lungo periodo il serbatoio e nella fase di maggior vetustà dello stesso.

Sulla base di questi elementi e ulteriormente considerato che, secondo la giurisprudenza più consolidata formatasi sul punto:

- sotto il profilo causale in campo amministrativo ambientale non può non valere la regola codificata nel processo civile del *"più probabile che non"*, nota anche come *"regola della preponderanza dell'evidenza"* o del *"più probabile riscontrabile in via presuntiva"*. Secondo tale regola, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo (TAR Lombardia (BS), Sez. I, 26 marzo 2012, n. 489);
- in materia di bonifiche vige un obbligo di ripristino in capo al produttore dell'inquinamento anche quando il nesso causale tra condotta ed evento è *"più probabile che non"* e non certo (TAR Emilia Romagna, 15 febbraio 2017, n. 125);
- per individuare il responsabile della contaminazione ai fini della bonifica è sufficiente che l'effettiva esistenza del nesso ipotizzato tra condotta e inquinamento sia *"più probabile che non"* (Sentenza Consiglio di Stato 8 ottobre 2018, n. 5761).

DISPONE

1. di INDIVIDUARE la società Cartiera di Ferrara s.p.a. (C.F. 01442090385) con sede a Ferrara in via Marconi n. 69 quale responsabile della potenziale contaminazione rilevata nell'area ubicata a Ferrara, in via Marconi n. 69;

2. di STABILIRE gli oneri di bonifica, nei termini di legge, a carico del soggetto individuato come responsabile della contaminazione o di soggetti che ne abbiano ereditato le passività ambientali a seguito di successioni, acquisizioni ed altre forme di trasformazioni o passaggi societari implicanti l'assunzione di tali oneri;

3. di DIFFIDARE ai sensi del combinato disposto dell'art. 245 c.2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per le motivazioni richiamate in premessa la società Cartiera di Ferrara s.p.a. a dare comunicazione a questa Agenzia, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, circa le attività previste dall'art. 249 e dall'allegato 4 al Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per dar seguito e completare il relativo iter amministrativo.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. 241/1990 e s.m.i., i soggetti di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo del presente provvedimento potranno esperire ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, oppure potranno proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

La presente determina viene comunicata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto, per quanto di competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso;
- ai fini della trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

F.to digitalmente
la Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.